

## COMMISSIONI RIUNITE

## GIUSTIZIA (IV) — DIFESA (VII)

8.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE  
ATTILIO RUFFINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di</i>	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3	<i>Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	6, 11
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		DI RE CARLO . . . . .	6, 12
Modifiche al codice penale militare di pace ( <i>Approvato dalle Commissioni</i> <i>permanenti riunite IV e VII della</i> <i>Camera e modificato dalle Commis-</i> <i>sioni permanenti riunite II e IV del</i> <i>Senato</i> ) (1152-B);		LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA . . . . .	11
SODANO ed altri: Modifiche al codice pe- nale militare di pace (2733) . . . . .	3	MACALUSO ANTONINO . . . . .	5
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5	MACIS FRANCESCO . . . . .	6
	7, 11, 12	ONORATO PIERLUIGI . . . . .	6, 11
BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per la difesa</i> . . . . .	5, 6	PELLEGATTA GIOVANNI . . . . .	12
		PONTELLO CLAUDIO, <i>Relatore per la IV</i> <i>Commissione</i> . . . . .	3, 5, 6, 10
		STEGAGNINI BRUNO . . . . .	11
		TESTA ANTONIO . . . . .	12
		<b>Votazione segreta:</b>	
		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	12

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,20.**

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,  
*Segretario della IV Commissione*, legge il  
processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Battaglia e Poggiolini sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Del Pennino e Dutto.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al codice penale militare di pace (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite IV e VII della Camera e modificato dalle Commissioni permanenti riunite II e IV del Senato) (1152-B) e della proposta di legge Sodano ed altri: Modifiche al codice penale militare di pace (2733).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche al codice penale militare di pace », già approvato dalle Commissioni permanenti riunite IV e VII della Camera nella seduta del 30 maggio 1985 e modificato dalle Commissioni permanenti riunite II e IV del Senato nella seduta del 25 settembre 1985, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sodano, Curci, Trappoli e Salerno: « Modifiche al codice penale militare di pace ».

Comunico che, in data 13 novembre 1985, la I Commissione affari costituzionali ha espresso nulla osta alle modificazioni apportate dalle Commissioni del Senato al disegno di legge n. 1152-B.

L'onorevole Pontello, relatore per la IV Commissione, ha facoltà di riferire su tali modifiche.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*, Le modifiche apportate dalle Commissioni del Senato al disegno di legge in discussione sono, nel loro complesso, accettabili. Alcune di esse, se pure discutibili, sono meramente formali, altre, invece, sostanziali.

Suscita in me perplessità la modifica introdotta all'articolo 6 del disegno di legge, concernente l'articolo 196 del codice penale militare di pace (la cui rubrica attiene a minaccia o ingiuria a un inferiore), in quanto, sostanzialmente, è stato reintrodotta il concetto di offesa al prestigio di un inferiore, il che, a mio avviso, potrebbe dar adito a seri problemi interpretativi.

Quando si parla di offesa al prestigio, evidentemente, si tutela un bene senz'altro inferiore rispetto all'onore, al decoro ed alla dignità. Tuttavia, il fatto di ricomprendere tale fattispecie nell'ambito dell'articolo 196 del codice penale militare, soprattutto se si consideri che esso trova applicazione nei confronti di un inferiore di grado, potrebbe far assumere valenza penale quanto mai rilevante ad episodi di lievissima entità.

Pur con questo rilievo, il relatore non ritiene opportuno proporre una modifica dell'articolo nel senso di ripristinare lo originario testo della Camera. Ho voluto doverosamente fornire una corretta interpretazione della norma contenuta nell'articolo 6 del testo in esame perché riman-

ga agli atti e perché gli operatori del diritto — in particolare i magistrati — che dovranno misurarsi con tale fattispecie abbiano presenti le riserve da me espresse e valutino con particolare circospezione e cautela le situazioni che danno luogo all'applicazione della norma in oggetto, nel caso in cui si verta in una turbativa del prestigio.

Passando ora ai singoli articoli, vorrei osservare che all'articolo 1 le Commissioni riunite del Senato hanno ritenuto di dover attribuire maggiore discrezionalità al giudice. Infatti, la frase: «Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata» è stata così modificata: «La pena detentiva temporanea può essere aumentata». Ritengo che si possa convenire su tale modifica.

L'articolo 2 ha subito soltanto una correzione di tipo formale che, ad avviso del relatore, non pone alcun problema.

Per l'articolo 3, le Commissioni della Camera avevano fissato in sei mesi il minimo edittale, mentre quelle del Senato hanno solo specificato in un periodo di due anni il termine massimo di reclusione. Anche su tale modifica ritengo si possa consentire.

Particolare rilievo riveste, a mio avviso, la fattispecie prevista dall'ultimo comma dell'articolo 189 del codice penale militare di pace. Ricordo che, già nel corso della discussione svoltasi presso le Commissioni riunite di questo ramo del Parlamento, si sollevarono perplessità circa l'opportunità di inserire nell'applicazione delle medesime pene previste per il reato di insubordinazione con minaccia ed ingiuria le ipotesi delle comunicazioni espresse in forma anonima.

Le Commissioni del Senato hanno recepito tali rilievi e perplessità recidendo in modo netto ogni dubbio perché hanno eliminato la possibilità che si tengano in calcolo penale le comunicazioni anonime. Ritengo che su tale norma si possa concordare.

Il punto 3) dell'articolo 4 presenta una modifica per coordinamento con l'articolo precedente: le pene stabilite sono au-

mentate se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo.

All'articolo 5, le Commissioni del Senato hanno deciso di aumentare la pena prevista se la violenza consiste nell'omicidio volontario o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima. In tali casi si applicano le pene stabilite dal codice penale.

Nell'articolo 6, riguardante le minacce o le ingiurie ad un inferiore, è stato introdotto il concetto di offesa al prestigio, concetto su cui mi sono soffermato poc'anzi.

Le Commissioni del Senato hanno, inoltre, deciso di abrogare — all'articolo 7 — altri articoli del codice penale militare di pace, oltre quelli già previsti da noi: gli articoli 191 e 197.

Nel testo del provvedimento è stato poi introdotto l'articolo 8, in base al quale l'articolo 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed è sostituito da un nuovo testo: se uno dei reati previsti dai capi III e IV è commesso in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

All'articolo 9 le Commissioni del Senato hanno deciso di prevedere la non applicazione anche del II capo, oltre al III e al IV, quando un fatto sia commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

Infine, è stato aggiunto l'articolo 10 in base al quale il numero 3° dell'articolo 48 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente: «3°: l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare». Quindi, è scomparso il riferimento al solo superiore, preferendo quello, più consono alla *ratio* del provvedimento, più generico a qualsiasi militare.

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1985

Poiché le modifiche introdotte dalle Commissioni del Senato, come ho testé illustrato, integrano positivamente il testo approvato dalle nostre Commissioni, invito i colleghi ad accoglierle favorevolmente.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole D'Acquisto, relatore per la VII Commissione, non è presente, lo sostituirò io stesso, associandomi alle considerazioni dell'onorevole Pontello.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalle Commissioni II e IV del Senato.

**ANTONINO MACALUSO.** Preannuncio che il Movimento sociale italiano-destra nazionale presenterà due emendamenti al testo in discussione. Lo farà richiamandosi alla *ratio* del provvedimento, perché vuole essere interprete della volontà innovatrice in questa materia. Non intendiamo, infatti, assolutamente seguire l'indirizzo ideologico di coloro i quali manifestano una volontà innovatrice solo a parole, mentre nei fatti perseguono obiettivi politici di rilassamento e di favoritismo.

Proprio in questo spirito s'inquadra l'emendamento all'ultima frase dell'articolo 1, con il quale chiediamo di sostituire le parole: « La pena detentiva temporanea può essere aumentata » con le seguenti: « Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata ». In tal modo, intendiamo eliminare qualsiasi facoltà discrezionale del magistrato.

Ecco il motivo per il quale il gruppo del MSI-destra nazionale, coerente con l'intento innovatore del provvedimento, chiede che l'aumento della pena non venga lasciato alla volontà discrezionale del magistrato; in sostanza, che esso resti appannaggio della *norma agendi* e non della *facultas agendi* e che la volontà del giudice non prevarichi quella del legislatore.

In merito all'articolo 10 del provvedimento, il gruppo del MSI-destra nazionale presenterà un emendamento interamente soppressivo. Infatti, a nostro avviso, l'articolo 10 avrebbe ragione di esistere qualora il codice non prevedesse già del-

le attenuanti - attenuanti che, per altro, con il fenomeno del pentitismo sono state notevolmente aumentate. Poiché simili fattispecie sono invece contenute sia nel codice penale militare di pace sia nel codice penale ordinario, in sostanza l'articolo 10, così come è stato formulato, comporterebbe la possibilità per il magistrato di applicare riduzioni di pena fino a due terzi rispetto alla pena edittale e, nello stesso tempo, costituirebbe una sorta di incentivo a commettere atti riprovevoli da parte di coloro che potrebbero beneficiare di una norma tanto benevola.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalle Commissioni del Senato.

**TOMMASO BISAGNO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

**CLAUDIO PONTELLO, Relatore per la IV Commissione.** Propongo di scegliere come testo-base quello del disegno di legge n. 1152-B.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Le Commissioni riunite IV e VII della Camera avevano approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

#### ART. 1.

L'articolo 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 186. - (*Insubordinazione con violenza*). — Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata ».

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1985

Le Commissioni riunite II e IV del Senato lo hanno così modificato:

ART. 1.

L'articolo 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 186. — (*Insubordinazione con violenza*). — Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata ».

Gli onorevoli Macaluso e Miceli hanno presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma, sostituire le parole:* « La pena detentiva temporanea può essere aumentata » *con le seguenti:* « Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata ».

1. 1.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario agli emendamenti presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale e favorevole a tutte le modifiche introdotte dalle Commissioni del Senato.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo al parere espresso, a nome del Governo, dal sottosegretario Bisagno.

FRANCESCO MACIS. Concordo perfettamente con il relatore Pontello. Alle sue considerazioni vorrei aggiungere che la modifica apportata dalle Commissioni del Senato all'articolo 1 del disegno di legge in esame ha, a mio avviso, in buona sostanza, un valore formale.

Infatti, pur apprezzando l'intento che ha guidato il collega Macaluso nel presentare il proprio emendamento, vorrei osservare che non muta la sostanza delle

cose il fatto di considerare l'aumento della pena detentiva come una facoltà esercitabile da parte del giudice, in quanto questi ha la possibilità di tener conto, nella misura che giudica più opportuna, delle aggravanti e non si può certo ipotizzare che la norma di legge, così come è stata modificata dalle Commissioni del Senato, gli consenta una valutazione diversa delle aggravanti stesse.

Pertanto, pur prendendo atto del segnale che i colleghi del MSI-destra nazionale hanno voluto dare, ritengo che faciliterebbero i nostri lavori se ritirassero il proprio emendamento.

PIERLUIGI ONORATO. Concordo pienamente con le considerazioni del collega Macis alle quali ritengo di dover aggiungere che è necessario rilevare che il reato di insubordinazione con violenza, se accompagnato da tentato omicidio preterintenzionale o da lesioni gravi, subisce le pene previste dal codice penale ordinario. Pertanto, l'aumento della pena detentiva temporanea è previsto come una circostanza aggravante discrezionale soltanto per la qualità militare dell'interesse offeso.

Considero positivo il fatto che tale aggravante sia soltanto facoltativa e non obbligatoria, perché le pene del codice penale sono già sufficientemente gravi e sanzionatorie.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Sì, ma attenuate dalla considerazione *tranchante* che il collega Macis faceva poc'anzi circa il ruolo che verrebbe a rivestire il giudice nel gioco dell'equivalenza o della prevalenza della pena.

PIERLUIGI ONORATO. Dobbiamo considerare l'ipotesi astratta, perché quella priva di aggravanti non è soggetta a pene edittali superiori a quelle contenute nel codice penale ordinario. Perché, dunque, nel caso di omicidio volontario, consumato o tentato, in quello preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima bisognerebbe obbligatoriamente

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1985

aumentare la pena? Ritengo coerente con l'impianto del provvedimento l'ipotesi prevista dai colleghi delle Commissioni del Senato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli Macaluso e Miceli, non accettato dai relatori né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato.

*(È approvato).*

Le Commissioni riunite IV e VII della Camera avevano approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

L'articolo 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 187. — *(Circostanze aggravanti).* — Per il reato previsto dall'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto ».

Le Commissioni riunite II e IV del Senato lo hanno così modificato:

#### ART. 2.

L'articolo 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 187. — *(Circostanze aggravanti).* — Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo delle Commissioni riunite II e IV del Senato.

*(È approvato).*

Le Commissioni riunite IV e VII della Camera avevano approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 189. — *(Insubordinazione con minaccia o ingiuria).* — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti, mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, anche se espressi in forma anonima, diretti al superiore ».

Le Commissioni riunite II e IV del Senato lo hanno così modificato:

#### ART. 3.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 189. — *(Insubordinazione con minaccia o ingiuria).* — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo delle Commissioni riunite II e IV del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni riunite IV e VII della Camera avevano approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

#### ART. 4.

L'articolo 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — (Circostanze aggravanti). — Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

Le Commissioni riunite II e IV del Senato lo hanno così modificato:

#### ART. 4.

L'articolo 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — (Circostanze aggravanti). — Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a com-

piere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo delle Commissioni riunite II e IV del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni riunite IV e VII della Camera avevano approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

#### ART. 5.

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (Violenza contro un inferiore). — Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata ».

Le Commissioni riunite II e IV del Senato lo hanno così modificato:

#### ART. 5.

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (Violenza contro un inferiore). — Il militare, che usa violenza con-



IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1985

tro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo delle Commissioni riunite II e IV del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni riunite IV e VII della Camera avevano approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 196. — (*Minaccia o ingiuria a un inferiore*). — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende l'onore o il decoro di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti, mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, anche se espressi in forma anonima, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni ».

Le Commissioni riunite II e IV del Senato lo hanno così modificato:

ART. 6.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 196. — (*Minaccia o ingiuria a un inferiore*). — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo delle Commissioni riunite II e IV del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni riunite IV e VII della Camera avevano approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Gli articoli 188, 192, 193 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati.

Le Commissioni riunite II e IV del Senato lo hanno così modificato:

ART. 7.

Gli articoli 188, 191, 192, 193, 194 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo delle Commissioni riunite II e IV del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni riunite II e IV del Senato hanno introdotto il seguente nuovo articolo 8:

ART. 8.

L'articolo 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed è sostituito dal seguente:

« ART. 198. — (*Provocazione*). — Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono dimi-  
nuite da un terzo alla metà ».

Pongo in votazione tale articolo.

(È approvato).

Le Commissioni riunite IV e VII della Camera avevano approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

L'articolo 199 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 199. — (*Cause estranee al servizio o alla disciplina militare*). — Le disposizioni dei capi secondo, terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari ».

Le Commissioni riunite II e IV del Senato hanno così modificato questo articolo che, in seguito all'approvazione del precedente, è diventato articolo 9.

ART. 9.

L'articolo 199 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 199. — (*Cause estranee al servizio o alla disciplina militare*). — Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo delle Commissioni riunite II e IV del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni riunite II e IV del Senato hanno introdotto il seguente nuovo articolo 10:

ART. 10.

Il numero 3° dell'articolo 48 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« 3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare ».

Gli onorevoli Macaluso e Miceli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 10.*

10. 1.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Non credo che l'emendamento soppressivo presentato dai colleghi Macaluso e Miceli possa essere accolto dalla Commissione, perché l'articolo 10

si riferisce alla equiparazione del trattamento di tutela giuridica per i reati di ingiuria o di minaccia fra superiori e subordinati. Di conseguenza, l'equiparazione comprende anche tutti gli altri militari, a qualsiasi grado essi appartengano.

Debbo riconoscere che, per quanto riguarda la modifica del n. 3 dell'articolo 48, le Commissioni riunite giustizia e difesa del Senato hanno dimostrato una maggiore sensibilità rispetto a noi. Questa è la ragione principale per la quale ribadisco la mia contrarietà alla soppressione dell'articolo 10.

**PIERLUIGI ONORATO.** Per le ragioni già esposte, mi dichiaro contrario allo emendamento Macaluso e Miceli.

**ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo è favorevole al mantenimento dell'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10 di cui gli onorevoli Macaluso e Miceli hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Macaluso e Miceli è pertanto respinto.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

**BRUNO STEGAGNINI.** Preannuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano ad un provvedimento che è in linea non solo con le richieste della Corte costituzionale in ordine alla cassazione o alla modificazione di talune vecchie norme previste nel codice penale militare, ma anche con i nuovi principi e i nuovi orientamenti che sono emersi in questi anni nell'ambito militare (mi riferisco in particolare al principio della pari dignità di tutti i militari di qualsiasi grado e di qualsiasi età). Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il bene protetto, vale a dire quello fondamentale del valore della disciplina militare nell'ambito delle forze armate, non viene lesa da queste nuove sanzioni penali, ma viene anzi valorizzato, in quanto sono incentivati nell'ambito militare il senso di responsabili-

tà e il reciproco rispetto tra superiori e subordinati. Ci troviamo quindi di fronte ad un complesso di norme che, a nostro avviso, rispecchiano i nuovi orientamenti democratici delle forze armate in linea con il dettato costituzionale e con le richieste che la Corte aveva avanzato al Parlamento.

**VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI.** Il gruppo comunista esprime parere favorevole al disegno di legge, anche perché ci sembra che il testo proveniente dalle Commissioni del Senato sia migliorativo e che comunque recepisca i principi sui quali ci eravamo basati nel corso del dibattito alla Camera; mi riferisco in particolare ai principi della pari dignità e dell'adeguamento delle norme del codice penale militare a quelle della Costituzione e del codice penale. Ciò al di là dell'etimologia, perché le modifiche che sono in gran parte formali, riguardano questioni filologiche, quasi etimologiche, e la discussione sarebbe troppo lunga se dovessimo soffermarci sul bene protetto, cioè sulla dignità del soggetto. Proprio per questi motivi, perché sono stati recepiti i contenuti della sentenza della Corte costituzionale, il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento.

**PIERLUIGI ONORATO.** Il collega Rizzo nel corso di una precedente seduta aveva già espresso parere favorevole al testo delle nostre Commissioni. A me sembra che le modifiche delle Commissioni del Senato possono essere accettate sia per le ragioni già esposte in sede di esame degli articoli e dei relativi emendamenti, sia per una ragione più generale. Il testo in sé presenta un tasso maggiore di costituzionalità rispetto al codice penale militare di pace vigente e una maggiore armonizzazione con il codice penale.

Per quanto riguarda le modifiche apportate, ritengo che l'aggravante facoltativa sia un fatto positivo — come ho già detto — e che l'adeguamento dell'attenuante del n. 3 dell'articolo 48 rappresenti una razionalizzazione ed un coordinamento. L'unico dubbio che sussiste è quello espresso dal relatore: le Commissioni del Senato hanno razionalizzato i concetti di presti-

gio, onore e dignità, in maniera coerente. Il prestigio è un concetto nuovo ed estraneo alla fattispecie di ingiuria del codice penale ordinario, perché in esso è presente solo nella figura criticata e criticabile del vilipendio.

Salvo, quindi, le perplessità che nascono dall'introduzione del concetto di prestigio a proposito della figura dell'ingiuria, il gruppo della sinistra indipendente non può che esprimere parere favorevole.

**GIOVANNI PELLEGGATTA.** Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del provvedimento. Sia al Senato sia alla Camera ci siamo impegnati per entrare nel merito della discussione; gli emendamenti che abbiamo presentato (non solo quelli approvati, ma anche quelli respinti) hanno contribuito a chiarire molte questioni.

**ANTONIO TESTA.** A nome del gruppo socialista esprimo parere favorevole a questa modifica delle norme del codice penale militare di pace. Nell'ambito della riforma dell'ordinamento militare si tratta di un intervento parziale, ma siamo sulla strada giusta.

In questi anni c'è stata una profonda contraddizione all'interno del mondo militare. Ci si è chiesti se l'introduzione di concetti egualitari potesse o meno scardinare il rapporto gerarchico e, quindi, l'efficienza delle strutture militari. Questo grande equivoco non può essere accettato non solo dal punto di vista morale e civile, ma anche giuridicamente, perché va contro la nostra Costituzione nella quale alcuni beni vengono tutelati e garantiti.

Ebbene mi pare che il disegno di legge al nostro esame si muova in tal senso. Il fatto che lesioni o violenze operate nei confronti di militari semplici o graduati possano e debbano essere considerate alla stessa stregua, indipendentemente dalle circostanze e dai modi in cui vengono perpetrate, tende a garantire tutti i cittadini. Le modifiche che ci apprestiamo ad approvare potranno, per altro, essere

considerate la « bussola » per future norme riformatrici dell'intero settore.

L'efficienza delle nostre forze armate è legata a rapporti disciplinari e gerarchici, ma la salvaguardia della dignità degli uomini non si pone in contraddizione con la stessa gerarchia, l'efficienza e la disciplina. Questo sarà il canone fondamentale a cui ci richiameremo in occasione di vicende analoghe. In questo senso possiamo sicuramente essere soddisfatti. Ci adopereremo, inoltre, affinché le forze armate diventino un ramo specializzato dell'articolazione della vita istituzionale.

**CARLO DI RE.** Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano in considerazione del fatto che — a nostro avviso — si è raggiunto un punto di equilibrio fra le esigenze generali di tutti i cittadini e quelle particolari relative alla disciplina militare.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche al codice penale militare di pace » (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite IV e VII della Camera e modificato dalle Commissioni permanenti riunite II e IV del Senato) (1152-B):

Presenti e votanti . . . .	47
Maggioranza . . . . .	24
Voti favorevoli . . . . .	47
Voti contrari . . . . .	0

(Le Commissioni approvano).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 2733.

---

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1985

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Angelini Vito, Astori, Baracetti, Battaglia, Bochicchio Schelotto, Bonetti, Bottari, Caccia, Capecchi Pallini, Casini Carlo, Cerquetti, De Gregorio, Di Re, Fiorino, Fracchia, Gatti, Gitti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macaluso, Macis, Martellotti, Meleleo, Miceli, Onorato, Palmieri, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pellegratta, Perrone, Pochetti, Poggiolini, Pon-

tello, Rabino, Rebullà, Rizzo, Ruffini, Santuz, Savio, Segni, Stegagnini, Testa, Trabacchi, Violante, Zanini, Zoppi.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO